



PROVINCIA
DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

CENTRO PER L'IMPIEGO DI _____

Convenzione n. _____

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON EROGAZIONE DI ASSEGNO DI FREQUENZA

TRA

La PROVINCIA DI ROMA - CENTRO PER L'IMPIEGO DI _____ con sede in _____, codice fiscale....., d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato da _____, nato/a a _____, il _____

E

Il/La _____ (denominazione del soggetto ospitante) con sede in _____ cod. fisc. _____ (P.IVA _____) d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentata dal Sig. _____, nato/a a _____ il _____

E

Il/La Sig./Sig.ra _____, domiciliato/a in _____ iscritto/a, ai sensi del D.lgs. n. 181/00 e s.m.i., presso il Centro per l'impiego _____ dal _____, d'ora in poi “beneficiario”;

VISTO

- l'art. 18 della legge 24 giugno 1996/97;
- il D.I. n. 142 del 25 marzo 1998;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 marzo 2006.
- la D.G.R. della Regione Lazio n. 151 del 13 marzo 2009
- la Determinazione Dirigenziale n. 2838/2009 del 06/05/2009 di approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al catalogo degli Enti ospitanti per l'attivazione di tirocini e work experience con sostegno al reddito (a valere sul PO Regione Lazio FSE 2007-2013 – Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – Asse I Adattabilità obiettivo specifico b) categoria di spesa 64), Asse II Occupabilità obiettivo specifico e) categoria di spesa 66) e Asse III Inclusione sociale obiettivo specifico g) categoria di spesa 71) per complessivi € 5.400.000,00 sulle Annualità FSE 2008-2009-2010;

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- che per ogni tirocinio di formazione di orientamento con sostegno al reddito è stato previsto il finanziamento di una somma di € 625,00 al lordo delle ritenute fiscali a carico del lavoratore da corrispondere al disoccupato/inoccupato per ogni mese di effettiva presenza.

Tutto ciò premesso, da costituire parte integrante e sostanziale della presente convenzione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Dichiarazione d’impegno)

1. Il/La _____ (soggetto ospitante), che alla data odierna dichiara di avere alle proprie dipendenze n° ____ dipendenti a tempo indeterminato, si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. ____ soggetto/i in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di PROVINCIA DI ROMA – CENTRO PER L’IMPIEGO DI _____, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 196/97 e dell’art.5 del D.I. n. 142/98 e alle condizioni indicate ai seguenti articoli.

Art. 2

(Oggetto)

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera d), della Legge n.196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro. Il tirocinio deve prevedere un orario di svolgimento settimanale non inferiore ad ore 28 e giornaliero non superiore ad ore 8. Le eventuali ore in eccesso non saranno conteggiate a conguaglio delle settimane e dei mesi successivi. Per ogni mese di attività il soggetto beneficiario matura il diritto ad un numero di 14 ore di assenza oltre al godimento delle festività religiose e nazionali.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto proponente in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor ed un responsabile indicati dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell’azienda ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;

- b) i nominativi del tutor incaricato dal soggetto proponente e di quello designato dal soggetto ospitante ed il nominativo del responsabile aziendale;
- c) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- d) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- e) le strutture aziendali (settore, stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- f) gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti;
- g) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;

Art. 3

(Obblighi del soggetto promotore)

Il soggetto promotore dovrà:

- garantire quanto previsto dalla presente convenzione;
- liquidare i tirocinanti posticipatamente, con cadenza bimestrale; il sostegno al reddito relativo al primo bimestre sarà liquidato entro il giorno 15 del quarto mese dall’avvio del tirocinio;
- monitorare l’andamento del tirocinio del beneficiario attraverso un tutor;
- far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezioni, nonché alle rappresentanze Sindacali Aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 4

(Obblighi del soggetto ospitante)

Il soggetto ospitante che accoglierà il beneficiario dovrà:

- rispettare quanto previsto dalla presente convenzione;
- assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro mediante sottoscrizione di polizza INAIL e polizza RCT per responsabilità civile;
- comunicare l’avvio del tirocinio, prima dell’inizio del rapporto, al Centro per l’Impiego competente, come previsto dal comma 1180 e sgg- , art. 1, legge 296/06, tramite il sistema telematico delle Comunicazioni obbligatorie
- nominare un tutor aziendale che seguirà il beneficiario per tutto il periodo del tirocinio e lo seguirà nella sua attività all’interno dell’Azienda;
- rispettare la normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; a tal fine si fa presente che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’azienda è il dott./sig.

....., mentre il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è il dott./sig

- tenere apposito registro fornito dalla Provincia di Roma e vidimato dalla stessa prima dell’inizio dell’attività, sul quale il beneficiario dovrà apporre la propria firma all’entrata e all’uscita nonché l’orario corrispondente; il tutto dovrà essere controfirmato dal tutor aziendale;
- presentare al soggetto attuatore un rapporto finale sull’attività svolta dal beneficiario e comunque a fornire al soggetto attuatore ogni eventuale comunicazione riguardante l’impegno del beneficiario, con particolare riguardo alle eventuali irregolarità;
- consentire ai funzionari della Provincia preposti alla verifica della regolarità del percorso di tirocinio un tempestivo accesso alle proprie strutture al fine di agevolare i controlli.

Art. 5

(Obblighi del beneficiario)

Il soggetto beneficiario dovrà:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- durante le attività di tirocinio, astenersi da qualsiasi altra attività tale da pregiudicare la regolare frequenza del tirocinio e/o il raggiungimento degli obiettivi formativi dello stesso.
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- in caso di rinuncia al tirocinio inviare preventivamente una comunicazione scritta al Centro per l’Impiego competente;
- inviare via fax allo 06/67668412 alla Provincia di Roma le copie del registro delle presenze mensili il 1 del mese successivo a quello di riferimento;
- consegnare in originale presso l’Ufficio Politiche del Lavoro della Provincia di Roma, Dipartimento III, Servizio I°, stanza 211, via Raimondo Scintu 106, entro il 3 del mese successivo al bimestre lavorato:
 1. il MODELLO C “dichiarazione reddito derivante da attività occasionale”
 2. la RICEVUTA da cui risulta l’entità del sostegno al reddito da percepire con apposta marca da bollo da € 1,81, allegati in fac simile alla presente convenzione.
 3. Originali registri presenze del bimestre.

- Aver cura di far pervenire quanto richiesto entro i suddetti termini, in caso contrario la liquidazione sarà effettuata nel bimestre successivo;

Art. 6

(Interruzione del tirocinio)

In caso di chiusura anticipata rispetto alla durata prevista, il tirocinio/work experience, previa autorizzazione dell’amministrazione provinciale, è rendicontabile qualora detta chiusura sia determinata da:

- motivi di salute certificati;
- collocazione lavorativa del tirocinante;
- rinuncia del tirocinante;
- gravi motivi familiari (lutto o malattia grave all’interno del nucleo familiare);
- trasferimento in altra località.

I periodi di servizio militare, servizio civile, congedi di maternità o paternità e chiusura dell’azienda per ferie collettive non danno diritto al percepimento del sostegno al reddito; la fruizione delle ore di assenza maturate ai sensi dell’art. 2 comma 1 della presente convenzione dà comunque diritto al tirocinante al percepimento dell’indennità di frequenza; le assenze eccedenti il monte ore consentito devono essere giustificate da idonea documentazione; eventuali assenze non giustificate determinano una riduzione percentuale del sostegno al reddito sulla base di una quantificazione giornaliera definita dal rapporto tra ammontare del sostegno e giornate lavorative del mese di riferimento. Nel caso in cui l’impresa interrompa volontariamente il tirocinio prima della scadenza dovrà darne tempestiva comunicazione al Centro per l’Impiego competente ed in tal caso, non è ammessa la sostituzione del tirocinante.

Nel caso in cui l’attività di work experience sia interrotta anticipatamente per rinuncia espressa da parte del tirocinante l’azienda dovrà comunicare al Centro per l’Impiego competente l’interruzione ed avrà diritto alla sostituzione di quest’ultimo ove siano presenti in graduatoria altri candidati con il profilo richiesto dall’azienda.

Art. 7 (Risoluzione)

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione la Provincia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale per inadempimento (art. 1453 c.c.).

Art. 8

(Foro competente)

In caso di controversia legale il foro competente è quello di Roma

Art. 9

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 10

(Sottoscrizione)

In segno di piena accettazione di quanto precede, le parti sottoscrivono la presente convenzione composta da n.10 articoli.

Luogo _____ Data _____

Soggetto promotore (Provincia di Roma)

Soggetto ospitante (Azienda)

Beneficiario (tirocinante)
